

## Articolo 1

*(Principi di leale collaborazione tra Regione e Università e presupposti dell'integrazione tra funzioni di ricerca, didattica e di assistenza)*

1. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (da qui in poi l'«Università») e la Regione Lazio (da qui in poi la «Regione») s'ispirano, nell'ambito dei propri rapporti, al principio di leale collaborazione istituzionale di cui all'articolo 120 della Costituzione, al decreto legislativo n. 517 del 1999 e all'art. 6, comma 13 della legge n. 240 del 2010, nel rispetto delle esigenze di inscindibilità delle funzioni di ricerca e didattica e di quelle assistenziali.

2. Le disposizioni della presente Intesa saranno recepite e trasfuse nell'ambito dell'atto aziendale nonché nelle disposizioni di competenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Tor Vergata", come previsto all'art. 22 comma 117 legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2020, che costituisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 2 del richiamato decreto, la struttura di riferimento della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ai fini dell'espletamento integrato delle attività di didattica, ricerca ed assistenza professionalizzante.

3. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Regione Lazio, allo scopo di attuare una fattiva collaborazione nel quadro delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:

a) impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che rappresenta contestualmente obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e della funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell'Università;

b) apporto dell'Università alla programmazione sanitaria regionale per la parte relativa alla definizione degli indirizzi, dei programmi d'intervento e dei modelli organizzativi che interessano le strutture ed i servizi sanitari destinati all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università nel campo didattico-formativo, da realizzarsi mediante l'emissione di parere obbligatorio per gli aspetti concernenti le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca;

c) sviluppo di metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema formativo tali da perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività del servizio sanitario pubblico, qualità e congruità - rispetto alle esigenze assistenziali - della formazione del personale medico e sanitario, e potenziamento della ricerca biomedica e medico-clinica;

d) impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;

e) inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza, sulla base dei presupposti di seguito indicati:

(i) evoluzione dell'attuale modello gestionale della Fondazione PTV di Diritto Privato (da qui in poi «Fondazione») e dell'Azienda autonoma Policlinico Tor Vergata (da qui in poi «Azienda») verso quello di Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Tor Vergata" (da qui in poi «AOU»), conformata a quanto previsto all'art. 22 comma 117 legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2020;

(ii) prosecuzione delle attività della Fondazione e dell'Azienda, senza soluzione di continuità, in capo alla AOU nella prospettiva di disporre dello strumento più idoneo a realizzare l'integrazione delle funzioni di didattica, ricerca ed assistenza anche all'interno dei dipartimenti ad attività integrata;

(iii) autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, da svolgersi nel pieno rispetto dei principi statuari propri dell'istituzione universitaria, alla finalità di conseguire una formazione di elevata qualità da parte degli studenti e di integrare le attività di didattica e di ricerca con un'assistenza appropriata e finalizzata ad obiettivi di salute in favore del cittadino, tenuto conto dei necessari compiti assistenziali e degli obiettivi stabiliti in merito dalla Regione;

(iv) autonomia nell'esercizio delle responsabilità gestionali assistenziali della AOU;

(v) impostazione dei rapporti economici, dei risultati di gestione e della compartecipazione agli stessi al principio della programmazione condivisa tra Regione e Università, conformando l'attività della AOU a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel pieno rispetto del vincolo di bilancio annuale teso al conseguimento dell'equilibrio di costi e ricavi (pareggio economico), secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente Protocollo d'Intesa e dall'art. 8, comma 7, del Decreto legislativo 517/1999;

(vi) impegno della Regione e dell'Università a definire, con apposito atto, la rete formativa dei Servizi Sanitari Regionali che potrà ospitare le scuole di specializzazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 517 del 1999 e dal Titolo V del decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato e integrato dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104

convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e disposizioni di attuazione (Decreto 1° agosto 2005 e Decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 29 marzo 2006, Decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68, Decreto interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402) e, per la psicoterapia, dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive disposizioni (Decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, la Legge 29 dicembre 2000, n. 401, Ordinanza ministeriale 10 dicembre 2004, la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.);

(vii) impegno nello sviluppo di percorsi di formazione integrati ospedale-territorio;

(viii) rispetto dello stato giuridico ed economico del personale nei rispettivi ordinamenti;

(ix) impegno all'individuazione dei singoli beni destinati ad attività assistenziale e di proprietà dell'Università ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8 del richiamato Decreto legislativo 517/1999.

## *Articolo 2*

### *(Azienda Ospedaliero-Universitaria)*

1. La completa integrazione tra l'attività didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università e l'attività assistenziale si realizza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 mediante l'Azienda Ospedaliero Universitaria, da intendersi quale azienda di riferimento dell'Università e della Regione ai sensi dell'articolo 23 del predetto decreto legislativo.

2. La AOU è altresì qualificata come "Azienda" di più elevata complessità e, sussistendone le condizioni, viene individuata come "HUB" di riferimento nelle reti di specialità, conformemente alla programmazione regionale, da ultimo definita con determinazione regionale G07512 del 18 giugno 2021.

3. Le disposizioni del presente Protocollo sono estese, in quanto compatibili, anche alle altre strutture per le Unità Operative e programmatiche, a direzione universitaria, presso le quali si svolga attività assistenziale in regime di convenzione con l'Università, senza che da ciò ne derivi aggravio di costi per la Regione o per le Aziende e Enti del SSR.

4.1. Con il presente Protocollo sono confermati i rapporti convenzionali in essere con le strutture di cui all'elenco allegato (Allegato A), per i quali Regione e Università si impegnano a concludere, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente Protocollo, apposita attività ricognitiva al fine di verificarne i contenuti, le modalità di attuazione e la compatibilità con le esigenze di programmazione regionale, onde confermarne o meno l'opportunità di prosecuzione.

4.2. Per le ulteriori convenzioni con altre istituzioni (*Aziende Sanitarie, Ospedaliere, IRCSS, strutture private accreditate, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999 e ss.mm.ii*) è necessario il nulla osta della Regione.

4.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che tali convenzioni devono essere stipulate dall'Università, dalla AOU e dalle predette istituzioni ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 517 del 1999, previa visione e autorizzazione della Regione.

4.4. Le stesse costituiranno aggiornamento del presente Protocollo.

5. Alla AOU si applicano, entro i limiti di compatibilità:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18;
- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
- il D.P.C.M. 24 maggio 2001;
- le misure e le disposizioni collegate al Piano di Rientro della Regione Lazio (DGR 406/2020 e DGR 607/2021), nel rispetto delle regole concordate con il presente Protocollo d'Intesa;
- ogni altra disposizione di rilievo per gli enti operanti nella sanità, nei limiti di applicazione.

6. L'Università e la Regione si riservano di provvedere ad una diversa definizione organizzativa generale delle strutture a direzione ospedaliera e di quelle a direzione universitaria, in relazione alla programmazione generale della rete sanitaria.

## *Articolo 3*

### *(Oggetto dell'Intesa)*

1. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina le modalità di collaborazione tra l'Università e la Regione per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione e allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, regolando in particolare:

- a) la partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale ed il contributo della Regione alla programmazione didattico-formativa e di ricerca dell'Università, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali;
- b) l'assetto istituzionale ed organizzativo della AOU quale struttura di riferimento dell'Università, in coerenza con la regolamentazione nazionale e regionale in materia;
- c) la programmazione, la gestione economico-finanziaria e quella patrimoniale della AOU;
- d) le modalità di compartecipazione dell'Università e della Regione ai risultati di gestione della AOU, secondo le rispettive competenze primarie;
- e) le modalità di collaborazione tra funzione didattico-formativa e di ricerca dell'Università e funzione assistenziale svolta dagli Enti Aziendali, nonché l'apporto del personale del Servizio Sanitario alle attività formative dell'Università.

## **CAPO II**

### **PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ**

#### **ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE**

##### **Articolo 4**

##### *(Partecipazione dell'Università)*

1. L'Università contribuisce, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, relativamente:
  - a) all'elaborazione del Piano Sanitario Regionale ovvero di altri documenti o progetti concernenti la programmazione regionale sanitaria;
  - b) alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca;
  - c) alla realizzazione di programmi di intervento;
  - d) all'applicazione di eventuali nuovi modelli organizzativi e formativi.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 24 maggio 2001, per assicurare l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, la programmazione nonché i modelli organizzativi devono garantire il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie della AOU e della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università, nel rispetto delle rispettive autonomie istituzionali.

##### **Articolo 5**

##### *(Modalità di partecipazione)*

1. L'Università e la Regione, per quanto attiene ai rapporti fra programmazione sanitaria regionale e programmazione universitaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) contribuiscono a promuovere la stretta interdipendenza e la sinergia fra l'assistenza, la didattica e la ricerca, con l'obiettivo condiviso di concorrere alla funzione di miglioramento del servizio pubblico con particolare riguardo alla tutela della salute sia nell'ambito dell'assistenza ospedaliera che con riferimento all'attività extra-ospedaliera, obiettivi ai quali l'Università concorre nei limiti delle garanzie istituzionali.
- 2.1. In attuazione dei principi di cui ai commi precedenti, Università e Regione concordano con specifico atto, modificabile ogni anno entro il mese di febbraio, la rete formativa per le lauree sanitarie e per la formazione complementare nelle scuole di specializzazione.
- 2.2. Da tale atto, adottato previa intesa con la Regione, deriva, presso la AOU e presso le altre strutture pubbliche, private e accreditate di cui all'Allegato A, l'attivazione di funzioni didattiche formative decentrate, intese a garantire e coniugare le specifiche esigenze connesse alla formazione degli specializzandi e alla formazione degli studenti delle lauree delle professioni sanitarie con le oggettive necessità assistenziali, con particolare riguardo a specialità e professionalità per le quali sussista carenza e difficoltà di reperimento di operatori sanitari nella Regione Lazio e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui alle disposizioni normative vigenti e al D.M. 402/2017.
3. Regione e Università condividono la necessità di promuovere la riorganizzazione e la riqualificazione della rete dell'offerta e convergono sulla necessità che nella AOU si dia luogo ad un'organizzazione di tipo dipartimentale.
4. La Regione, nella prospettiva dell'implementazione e aggiornamento della rete dei centri di riferimento regionali e delle malattie rare, si impegna a valorizzare le strutture e i percorsi facenti capo alla AOU quale

struttura a più alta specializzazione assistenziale e qualificato profilo scientifico, anche nell'ambito della ricerca traslazionale.

5.1. In sede di adozione o di adeguamento dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione acquisisce formalmente il parere dell'Università per gli aspetti dinanzi delineati.

5.2. Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervengano osservazioni o proposte dalla medesima entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Regione.

6.1. Al fine di agevolare la compartecipazione alle funzioni di programmazione, Università e Regione, nel rispetto delle rispettive autonomie e finalità istituzionali, valutano la possibilità di attivare, con successivi provvedimenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e senza previsione di corresponsione di alcun emolumento o gettone di presenza per i relativi componenti, un Osservatorio ovvero una Commissione Paritetico/a sull'integrazione didattico-assistenziale, avente il compito di:

- a) programmare congiuntamente il fabbisogno della rete ospedaliera, relativamente all'integrazione delle funzioni;
- b) valorizzare l'apporto del Servizio Sanitario regionale alla formazione;
- c) ridefinire le sedi della rete formativa per assicurare, anche sulla base delle caratteristiche delle strutture assistenziali, un'articolazione coerente con il percorso formativo stabilito dai singoli ordinamenti didattici, in modo da adeguare tale percorso alle esigenze del ruolo professionale dei medici e degli allievi in formazione;
- d) monitorare l'efficacia dei provvedimenti adottati in tema di integrazione;
- e) presentare proposte rispetto alle esigenze generali o di contesto, riguardanti l'integrazione.

6.2. L'Osservatorio ovvero la Commissione riferiscono trimestralmente a Regione e Università mediante apposita relazione.

### CAPO III

#### ASSETTO ISTITUZIONALE

##### Articolo 6

*(Azienda Ospedaliero Universitaria: sede, organi e organismi)*

1. L'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" ha sede in Roma. È dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

2. L'AOU subentra, nel rispetto di quanto previsto al comma 120 della legge regionale n. 1 del 2020 e s.m.i., senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione Policlinico Tor Vergata, iscritta al n. 189 registro regionale delle persone giuridiche private, e dell'Azienda autonoma denominata "Policlinico Tor Vergata", costituita con decreto rettorale n. 2297 del 15 ottobre 1998, nei tempi previsti dal successivo articolo 30.

3. Gli organi della costituenda Azienda Ospedaliero Universitaria, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 517 del 1999 e art. 3 comma 1 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, sono:

- a) il Direttore Generale;
- b) il Collegio Sindacale;
- c) l'Organo di Indirizzo;
- d) il Collegio di Direzione.

4. Gli organi ed organismi della AOU, per il loro funzionamento, si avvalgono delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

##### Articolo 7

*(Il Direttore generale)*

1. Il Direttore generale è il legale rappresentante della AOU, della quale assicura il regolare funzionamento, ed esercita l'azione di indirizzo nei confronti dei responsabili delle strutture per la realizzazione della missione aziendale.

2. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria; egli sovrintende allo svolgimento di tutte le funzioni e di tutti i compiti di istituto nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza nonché dei criteri di efficacia, efficienza e di economicità della gestione.

3. Il Direttore generale risponde del proprio mandato alla Regione nell'ambito delle direttive regionali e del Piano di rientro e a Regione e Università per gli obiettivi assegnati di concerto tra la Regione e il Rettore e verificati dall'Organo di Indirizzo per quanto di sua competenza.

4.1. Fermo restando quanto espressamente e specificamente previsto al riguardo dal decreto legislativo n. 517 del 1999, al Direttore generale sono attribuite le competenze previste, in generale, per i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, dalla vigente normativa nazionale (decreto legislativo n. 502 del 1992 e decreto legislativo n. 171 del 2016 e s.m.i.) e regionale (L.R. 18/1994) e dal Piano di rientro.

4.2. In particolare, al Direttore generale compete:

- a) esercitare i poteri organizzativi e gestionali attribuiti dalla normativa, coerentemente ai principi, agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive definiti dai diversi livelli di governo e programmazione;
- b) assumere la responsabilità del budget generale della AOU e assegnare i budget ai singoli centri di responsabilità;
- c) esercitare le funzioni di verifica e di controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.

5. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università; i requisiti per la nomina a Direttore generale sono gli stessi previsti dalla normativa vigente per i direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione Lazio ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e s.m.i.

6. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con un contratto di durata da tre a cinque anni, rinnovabile, disciplinato ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 3bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i. secondo lo schema-tipo previsto per i Direttori delle Aziende pubbliche del Sistema sanitario regionale; il contratto, che contiene gli obiettivi stabiliti dalla Regione di concerto con l'Università, è sottoscritto dal Direttore generale e dal Presidente della Regione.

7.1. La Regione, d'intesa con il Rettore, determina gli obiettivi da assegnare al Direttore generale, nel rispetto del budget concordato con la Regione; la valutazione e la verifica dei suddetti obiettivi verrà effettuata in accordo con il Rettore e, comunque, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

7.2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina del Direttore generale, la Regione, d'intesa con il Rettore, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi ai sensi dell'art. 2 commi 2 e ss. del decreto legislativo n. 171 del 2016 e della disciplina regionale applicabile.

8.1. Il Direttore generale, nello svolgimento delle proprie funzioni, è coadiuvato dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente per le aziende del Sistema sanitario regionale.

8.2. Il Direttore generale nomina il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e della normativa regionale applicabile, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti

9. Il trattamento economico del Direttore generale, al pari di quello del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, è regolato dalle disposizioni previste dal DPCM 19 luglio 1995 n. 502 e s.m.i. e dalle disposizioni regionali vigenti, come rideterminato dalle norme vigenti, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, le AOU sono classificate nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale.

10. Ai fini e agli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. il Direttore generale ha le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del suddetto Decreto.

11. Con riferimento alle condizioni e ai limiti relativi alla nomina e cessazione del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo trova applicazione la normativa nazionale e regionale vigente in materia di requisiti, incompatibilità, inconfiribilità e decadenza, prevista per le Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale.

## **Articolo 8 (Il Collegio sindacale)**

1. Il Collegio sindacale verifica la regolarità amministrativa e contabile della AOU ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente in materia.

2. Il Collegio, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 7 del 2014, viene determinato in composizione pari a tre membri effettivi ed un membro supplente, uno nominato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, uno nominato dal Ministero della salute e il terzo componente è nominato dalla Regione, d'intesa con l'Università, sentito il Ministero dell'Istruzione.

3. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ai sensi dell'art. 3 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992.

4. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, oppure tra i funzionari del Ministero dell'Economia iscritti all'albo istituito con DM 20 febbraio 2012 ai sensi del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111 che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componenti di collegi sindacali.

5. Ai componenti del collegio sindacale si applica la disciplina in tema di incompatibilità e inconfiribilità prevista dalla normativa vigente nazionale e da quella regionale, in modo particolare dall'articolo 1 della L.R. 12/2016.

#### **Articolo 9 (Organo di indirizzo)**

1. L'Organo di indirizzo ha la funzione di assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'AOU con la programmazione didattica e scientifica dell'Università, proponendo allo scopo misure e iniziative, e di verificare la corretta attuazione degli obiettivi stabiliti da Regione e Università e della programmazione delle attività, con particolare riferimento ai dipartimenti ad attività integrata.

2. L'Organo di indirizzo è costituito da cinque componenti, di cui il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia è membro di diritto e gli altri, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, sono nominati per la durata di 4 anni con possibilità di conferma, con le seguenti modalità:

- un componente – con funzioni di Presidente - è nominato dalla Regione d'intesa con il Rettore;
- un componente è nominato dal Rettore;
- due componenti sono nominati dal Presidente della Regione.

3. Su materie specifiche, senza diritto di voto e senza oneri per la finanza pubblica, possono essere invitati alle riunioni dell'Organo d'indirizzo un delegato del Presidente della Regione ed il Rettore o un suo delegato.

4. Il Direttore generale partecipa ai lavori dell'Organo di indirizzo, senza diritto di voto.

5. Non possono far parte dell'Organo di indirizzo né i dipendenti della AOU, né altri componenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, strutturati presso la AOU, fatto salvo il Preside di Facoltà che è membro di diritto ai sensi dell'art 4 comma 4 del decreto legislativo n. 517 del 1999.

#### **Articolo 10 (Collegio di direzione)**

1. Il Collegio di direzione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, concorre al governo delle attività cliniche; partecipa alla pianificazione delle attività, ivi incluse quelle di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'Università; concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale della AOU, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori clinico-assistenziali e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni; partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati; è obbligatoriamente consultato dal Direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.

2. Il Collegio di direzione è costituito con provvedimento del Direttore generale.

3. Ai componenti del Collegio di direzione non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.

4. Il Collegio di direzione è presieduto dal Direttore generale ed è composto dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo e dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata, dai dirigenti coordinatori delle professioni sanitarie e dal responsabile dell'assistenza farmaceutica. In rapporto a singoli argomenti trattati, potrà essere prevista la partecipazione al collegio stesso di dirigenti o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare rilevanza strategica.

Alle riunioni del Collegio partecipano per assicurare l'inscindibilità delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in quanto responsabile delle strutture di coordinamento delle attività di ricerca e di didattica. I verbali delle riunioni del Collegio di direzione sono trasmessi all'Organo d'indirizzo.

### **CAPO IV**

#### **ASSETTO ORGANIZZATIVO**

#### **Articolo 11 (Organizzazione interna)**

1. L'organizzazione della AOU, con riferimento alle esigenze della programmazione regionale e locale e alle esigenze della didattica e della formazione, derivanti dagli ordinamenti didattici nazionali, è definita nell'Atto

aziendale di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, come disciplinato dall'articolo 15 del presente Protocollo.

## **Articolo 12 (Dipartimenti)**

1. Il Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) rappresenta il modello dipartimentale di riferimento della AOU e, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 517 del 1999, è organizzato quale centro unitario di responsabilità e di costo.
2. I D.A.I., nel loro coordinamento con il D.U. (o il Dipartimento Universitario) di riferimento, assicurano l'esercizio integrato delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca mediante una composizione coerente di tutte le attività, volta a garantire piena coesione fra le prestazioni assistenziali, diagnostiche e terapeutiche e l'attività didattico-scientifica, e a coniugare in via di complementarietà le competenze istituzionali dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale.
- 3.1. I criteri di composizione e nomina degli organismi dei D.A.I. (Direttore e Comitato D.A.I. ai sensi del decreto legislativo n. 517 del 1999 e dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992), nonché le funzioni e i compiti di detti organismi, sono quelli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale nonché dalle linee guida della Regione Lazio in materia di dipartimenti ospedalieri, in quanto compatibili con la normativa universitaria.
- 3.2. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999, il D.A.I. deve garantire l'unitarietà della gestione e l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.
- 3.3. La componente elettiva del Comitato DAI deve comunque garantire il rispetto della proporzionalità tra le figure universitarie e quelle del Sistema sanitario regionale.
4. I Dipartimenti ad attività integrata possono essere organizzati secondo le seguenti tipologie:
  - a) per aree funzionali;
  - b) per gruppo di patologie, organi ed apparati;
  - c) per particolari finalità assistenziali.
5. I D.A.I. sono individuati dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore nell'atto aziendale nel rispetto dei complessivi vincoli derivanti dalla programmazione regionale e dalle norme vigenti e delle indicazioni del Piano di Rientro e dei Programmi Operativi, tenendo conto, nell'ambito di tali vincoli, delle esigenze didattico-scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dei parametri standard per l'individuazione delle strutture complesse e semplici deliberati dal Comitato L.E.A. in data 26 marzo 2012, quali recepiti con il DCA n. 259 del 2014 "*Linee Guida per l'adozione degli Atti Aziendali*" e s.m.i..
6. L'organizzazione delle attività assistenziali, integrate con le funzioni didattiche e di ricerca, in forma dipartimentale, risponde alle seguenti finalità:
  - a) fornire al cittadino percorsi assistenziali coordinati per la gestione dei profili diagnostici, terapeutici, riabilitativi integrati all'interno della rete sanitaria regionale;
  - b) garantire il più alto livello possibile di appropriatezza delle cure attraverso l'applicazione di linee guida tecnico-professionali;
  - c) assicurare coerenza e tempestività nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative;
  - d) favorire una formazione di alta qualità ed una ricerca biomedica e sanitaria che migliori la stessa qualità assistenziale;
  - e) consentire la partecipazione delle funzioni direzionali delle strutture organizzative aziendali alle procedure di governo clinico e di governo budgetario applicate dalla AOU sulla base della normativa regionale vigente;
  - f) assicurare l'utilizzo integrato ed efficiente delle risorse.
7. I D.A.I. sono articolati in Unità Operative Complesse, Semplici, anche a valenza dipartimentale, o unità funzionali determinate nell'atto aziendale. Ove ritenuto necessario ai professori di prima fascia possono essere conferiti programmi anche a valenza interdipartimentale di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 517 del 1999.
8. L'atto aziendale nel prevedere la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei D.A.I., nonché l'individuazione delle strutture complesse, semplici e a valenza dipartimentale che li compongono, indica quelle a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera.
- 9.1. I D.A.I. sono organizzati come centri unitari di responsabilità e di costo, in modo da garantire, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate da parte del Servizio sanitario regionale e di risorse strutturali ed umane assegnate da parte dell'Università, l'unitarietà della gestione,

l'ottimale collegamento fra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999.

9.2. Il controllo di gestione dovrà garantire la completa distinzione tra le risorse impegnate per l'assistenza con i relativi costi da attribuire alla AOU e le risorse utilizzate per la didattica e la ricerca e i conseguenti costi da attribuire all'Università.

10.1. Il Direttore del D.A.I. è nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore ed è scelto tra i responsabili delle Unità Operative Complesse, di cui è composto il D.A.I., sulla base dei requisiti di capacità gestionale, organizzativi, esperienza professionale e curriculum scientifico.

10.2. Il Direttore del D.A.I. rimane titolare dell'Unità Operativa Complessa cui è preposto.

11. Il Direttore del D.A.I. assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del Direttore Generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi.

12.1. Il funzionamento di ciascun D.A.I., nel rispetto di quanto previsto nella presente Intesa e nell'Atto aziendale, è formalizzato in apposito regolamento aziendale che ne individua la composizione, gli organismi e le modalità gestionali, tenendo conto della tipologia organizzativa.

12.2. Il regolamento è adottato dal Direttore Generale, acquisita l'intesa con il Rettore.

13. Sulla base del Documento Tecnico inerente la "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio", adottato con determinazione n. G07512 del 18 giugno 2021 e s.m.i. il Policlinico Tor Vergata è individuato quale D.E.A. (Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione) di II livello.

14. Quanto previsto nel presente articolo trova applicazione anche in relazione all'organizzazione dipartimentale di interesse universitario presso le strutture di cui all'Allegato A in quanto compatibile con gli assetti aziendali e statutari di rispettivo riferimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999.

### **Articolo 13 (Unità Operative)**

1. Le Unità Operative che compongono i singoli Dipartimenti sono individuate con l'Atto aziendale, d'intesa con il Rettore.

2. Nella corrispondente articolazione organizzativa si tiene conto:

- a) del Piano Sanitario Regionale o altro atto di programmazione sanitaria e delle linee guida regionali, nel rispetto dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista;
- b) delle esigenze formative, di didattica e di ricerca, con particolare riferimento alle discipline essenziali al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- c) delle disponibilità di bilancio e di quanto previsto in altri atti programmatici, con particolare riferimento al Piano di Rientro che prosegue mediante Programmi Operativi, in relazione alle linee guida per la predisposizione degli atti aziendali, nonché nel rispetto dei parametri standard per l'individuazione delle strutture complesse e semplici deliberati dal Comitato L.E.A. in data 26 marzo 2012, tenuto conto delle strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali, nelle quali è articolato l'AOU e della programmazione regionale.

3. Il numero delle strutture dovrà tener conto di quanto disposto dall'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999 nonché dei parametri elaborati dal Comitato L.E.A. quali recepiti dalle Linee Guida adottate con DCA 259/2014 e s.m.i.

4. I criteri di cui al precedente comma vanno dimensionati in considerazione della specifica esigenza di completezza dei percorsi didattico-scientifici dell'Università e delle esigenze di sviluppo della ricerca biomedica.

5. Le strutture di profilo clinico-sanitario della AOU sono individuate e dimensionate tramite Atto aziendale, nel rispetto oltre che dei parametri indicati anche nelle linee guida regionali:

- dei criteri di razionalizzazione della rete ospedaliera e di riorganizzazione delle strutture di cui ai provvedimenti di programmazione della rete vigenti (DGR 406/2020 e 607/2021 e determina G07512/2021 e DCA 259/2014), con riguardo ai parametri organizzativi e funzionali per l'istituzione delle unità operative (bacino utenza, volumi di produzione, complessità della casistica trattata, risorse economiche gestite, rilevanza e complessità delle tecnologie utilizzate, personale, organizzazione, etc.);
- dei nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 169 della legge n. 311 del 2004, all'articolo 15, comma 13, lettera c) del Decreto Legge n. 95 del 2012 convertito con legge n. 135 del 2012, al "*Regolamento per la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera*"



approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 5 agosto 2014 e al D.M. 2 aprile 2015 n. 70, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 giugno 2015, impegnandosi all'adeguamento in esito all'aggiornamento a cura del Ministero della salute;

- delle soglie operative previste dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, tenuto conto del numero medio degli allievi dei corsi di laurea e specializzazione e del conseguente carico didattico, della produzione scientifica e disponibilità dei laboratori sperimentali, della partecipazione a progetti di ricerca e delle speciali esigenze connesse allo sviluppo della ricerca traslazionale e della ricerca biomedica, anche in relazione ai percorsi didattico-scientifici determinati in rapporto al numero di docenti e ricercatori.

6. Il Direttore Generale individua, d'intesa con il Rettore, le strutture operative complesse e quelle semplici dipartimentali, sulla base dei criteri organizzativi e funzionali così come individuati negli atti di programmazione sanitaria regionale, tenendo conto, rispetto agli standard nazionali delle Aziende ospedaliere, dei criteri indicati dall'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, dell'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 24 maggio 2001, nonché delle necessità di unità operative connesse con la ricerca traslazionale, di cui all'art. 6, comma 13 della legge n. 240 del 2010, e delle necessità di sviluppo della ricerca biomedica, in analogia a quanto stabilito dalla Regione Lazio per gli IRCCS pubblici.

7. Le unità operative a direzione universitaria sono indicate nell'Atto aziendale della AOU, nonché negli atti aziendali delle strutture convenzionate con l'Università di cui all'Allegato A del presente Protocollo d'Intesa.

8.1. Con periodicità biennale si procede alla valutazione delle situazioni di operatività ridotta, discontinua o limitata, che possono determinare, previa verifica delle cause e, ferma restando la necessaria intesa con il Rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini dell'attività di didattica e di ricerca, la modifica delle unità operative complesse individuate, nonché l'eventuale riposizionamento a unità semplici o semplici dipartimentali o a funzioni oppure la soppressione.

8.2. La suddetta modifica dovrà essere effettuata mediante modifica dell'Atto aziendale.

9.1. Lo sviluppo di settori scientifici potrà dar luogo all'individuazione di nuove unità operative, la cui attivazione interviene a seguito di modifica dell'Atto aziendale.

9.2. Le Parti convengono che la facoltà di rivedere l'Atto aziendale per le modifiche e/o integrazioni di natura sostanziale per le quali occorre l'approvazione della Regione e dell'Università è concessa con cadenza annuale, nonché nel rispetto dei parametri standard per l'individuazione delle strutture complesse e semplici deliberati dal Comitato L.E.A. in data 26 marzo 2012 con le specifiche sopra definite.

10. La valutazione dei professori e dei ricercatori universitari è effettuata sulla base dei principi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999, valutando l'attività assistenziale sulla base di quanto previsto dai vigenti CCNL Area Sanità.

11. L'attribuzione e la revoca degli incarichi avvengono tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 3 e 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999 e dall'art. 102 del D.P.R. n. 382 del 1980, nelle parti non abrogate e dal CCNL Area Sanità.

12. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche all'organizzazione assistenziale di interesse universitario presso le strutture di cui all'Allegato A.

#### **Articolo 14**

##### **(Parametri di individuazione dei posti letto)**

1. In conformità al Piano di Rientro approvato con deliberazione di Giunta Regionale 406/2020 e ai Programmi Operativi da ultimo aggiornati con DGR 607 del 28 settembre 2021 anche in ordine al Piano COVID, alle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2019-2021, al Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera (determinazione G07512/2021) nonché alla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) e al D.M. n. 70 del 2015 e nel rispetto dei parametri del DPCM 24 maggio 2001, i posti letto sono fissati nei limiti di seguito indicati:

- AOU: 605, di cui 550 ordinari e 55 DH posti letto secondo la Programmazione regionale attuale, numero relazionato alla Programmazione regionale ratione temporis vigente.

2. In caso di eventuale riorganizzazione della rete ospedaliera dell'area metropolitana di Roma ulteriori incrementi di posti letto avverranno nell'ambito della Torre 8 e l'individuazione delle relative discipline sarà effettuata d'intesa con l'Università e la Regione nel rispetto del fabbisogno degli iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ai sensi del DPCM 24 maggio 2001.

#### **Articolo 15**

##### **(Atto Aziendale)**

1. L'Atto aziendale è l'atto di organizzazione e funzionamento necessario alla AOU per l'esercizio delle proprie attività e trova fondamento nell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502 del 1992, nell'art. 3 del D.Lgs. 517/1999 e nel presente Protocollo d'Intesa.

2. L'Atto aziendale è adottato dal Direttore Generale entro 120 giorni dalla costituzione dell'AOU PTV, d'intesa con il Rettore dell'Università. In merito il Direttore Generale dà informativa alle organizzazioni sindacali interessate.

3. Il Rettore, ferma la facoltà di esprimersi sull'intero atto, si esprime sulla proposta con atto motivato, reso al Direttore Generale entro 15 giorni dal ricevimento della proposta, termine eventualmente prorogabile una sola volta per ulteriori 15 giorni

4. Il Direttore Generale, acquisita l'intesa, trasmette la proposta di Atto aziendale alla Regione, che, verificata la compatibilità dello stesso con i propri atti di programmazione, procede alla relativa approvazione secondo la normativa vigente.

5.1 In caso di mancata intesa, il Direttore Generale ne informa la Regione, la quale trasmette la mancata intesa all'organo di indirizzo che, entro trenta giorni dalla trasmissione, procede al raggiungimento dell'intesa.

5.2 Qualora neppure a seguito dell'intervento dell'Organo di Indirizzo sia stata raggiunta l'intesa, il Direttore Generale, entro il termine di 15 giorni, trasmette la proposta di Atto aziendale alla Regione, che all'adozione dell'Atto stesso entro i successivi 30 giorni.

6. L'Atto aziendale, oltre ai contenuti previsti dal DCA 259/2014 e s.m.i. e dai relativi allegati, cui si fa rinvio, individua in particolare:

a) i dipartimenti della AOU, attraverso l'indicazione dei D.A.I., l'elencazione delle unità operative che li compongono, l'indicazione di quelle a responsabilità universitaria e di quelle a responsabilità ospedaliera, fermo restando che entrambe possono avere, al loro interno, l'apporto di personale universitario e di personale del Servizio sanitario nazionale;

b) i rapporti fra i dipartimenti, assicurando nel loro funzionamento piena compatibilità ed integrazione tra attività assistenziali e attività didattiche e scientifiche, secondo quanto già previsto nell'ambito del presente Protocollo;

c) l'impegno orario minimo di presenza nella struttura aziendale del personale docente universitario, in coerenza con quanto disposto al successivo art. 20.

d) le modalità di ricettività da parte della AOU degli specializzandi in relazione ai volumi di attività, tenuto conto anche della rotazione degli stessi nelle altre strutture, ferma restando la verifica da parte dei competenti organi universitari del raggiungimento degli idonei standard di professionalizzazione.

e) le procedure per l'istituzione, la modifica e la soppressione dei dipartimenti ad attività integrata e delle strutture assistenziali, semplici e complesse, che li compongono - tramite la correlata modifica e integrazione dell'Atto aziendale, nonché le modalità di organizzazione interna dei dipartimenti, garantendo, quanto alle attività integrate didattiche e scientifiche l'intesa tra il Direttore generale e il Rettore;

f) le modalità per l'istituzione del collegio tecnico o dei collegi tecnici, per la valutazione e la verifica delle attività svolte dai professori e ricercatori universitari, di cui all'articolo 5, comma 13 del decreto legislativo n. 517 del 1999;

g) la procedura di attribuzione, conferma e revoca degli incarichi di direzione dei dipartimenti in stretta correlazione, per gli incarichi di direzione dei D.A.I., con il sistema di valutazione e verifica delle attività di cui alla precedente lettera f), tenendo conto anche delle esigenze formative e di ricerca, oltre che di quelle assistenziali;

h) la procedura di attribuzione, conferma e revoca degli incarichi di direzione delle unità operative complesse e semplici, nonché più in generale degli incarichi di natura professionale in modo da garantire il rispetto del CCNL applicabile e, per quanto riguarda gli incarichi al personale docente universitario, il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 517 del 1999, dell'art. 102 del D.P.R. n. 382 del 1980, nelle parti non abrogate, in stretta correlazione con il sistema di valutazione e verifica delle attività di cui alla precedente lettera f), tenendo conto del curriculum scientifico-professionale, delle competenze gestionali e manageriali e delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali;

i) la procedura di attribuzione e quella di revoca ai professori universitari di prima e seconda fascia della responsabilità e della gestione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 517 del 1999, effettuata dal Direttore Generale, d'intesa col Rettore, secondo quanto specificato ai successivi articoli 24 e 25;

j) la procedura di nomina, d'intesa fra il Rettore ed il Direttore Generale, dei garanti per i procedimenti di sospensione, di cui all'articolo 5, comma 14 del decreto legislativo n. 517 del 1999;

k) gli elementi identificativi della AOU e il patrimonio aziendale, compreso quello conferito in uso alla stessa mediante specifico accordo con l'Università, ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 517 del 1999 e secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25 della presente Intesa;

l) le modalità e i termini per la partecipazione del personale Dirigente e di Comparto del S.S.N. all'attività didattica pre e post lauream, nonché la forma e le modalità di accesso del medesimo personale ai fondi Ateneo per l'incentivazione dell'impegno didattico sulla base dei criteri definiti dall'articolo 24 del presente Protocollo d'Intesa, fuori dall'orario di servizio.

m) quant'altro riguardi l'adozione degli atti interni di carattere generale.

7. L'Atto aziendale prevede, altresì, la figura di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della AOU, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale finanziaria 28 dicembre 2006, n. 27. Il suddetto dirigente, nominato dal Direttore Generale, ha il compito di attestare la veridicità degli atti e delle comunicazioni contabili della AOU, predisporre adeguate procedure attuative delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché ogni altra comunicazione di carattere contabile e finanziario. Il Direttore Generale conferisce al suddetto dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti spettanti.

8.1. Il Direttore Generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della AOU attestano con propria relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle suddette procedure attuative nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

8.2. La responsabilità del Direttore Generale connessa agli adempimenti contabili, economici e finanziari si estende anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della AOU, in relazione ai compiti loro spettanti, salvo azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la propria amministrazione.

8.3. Il mancato rispetto delle previsioni sopra delineate impedisce l'erogazione al Direttore Generale, di ogni eventuale trattamento economico aggiuntivo.

9. Gli organi dell'Azienda, negli adempimenti di cui ai commi precedenti, si conformano a quanto previsto dal Titolo II del Decreto legislativo n. 118 del 2011, con particolare riferimento alla tenuta delle scritture contabili e all'adozione dei bilanci nonché al piano degli investimenti.

10.1. L'Atto aziendale prevede che l'adozione dei piani e programmi pluriennali di investimento spetti al Direttore Generale d'intesa con il Rettore.

10.2. L'Atto aziendale prevede altresì che il Direttore generale adotti il bilancio economico preventivo e di esercizio.

11. L'Atto aziendale disciplina, nell'ambito di appositi indirizzi e intese di livello regionale, le modalità della partecipazione congiunta delle organizzazioni sindacali al tavolo di relazioni sindacali con la AOU.

12. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche all'organizzazione assistenziale di interesse universitario presso le strutture di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 8, comma 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999, fermo restando che lo svolgimento di attività assistenziale svolta presso le altre strutture pubbliche o private al di fuori del Policlinico non dà diritto alla richiesta di corresponsione di funzioni o maggiorazioni né in favore dell'Azienda né in favore delle strutture.

13. Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo si rinvia alle disposizioni, anche regionali, vigenti in materia di Atto aziendale.

## **CAPO V**

### **PROGRAMMAZIONE, GESTIONE**

#### **ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE**

##### **Articolo 16**

##### **(Piano triennale di attività)**

1. Il piano triennale di attività, da predisporre in linea con i provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale, indica gli obiettivi specifici, comprensivi di misure e tempi, le strategie, l'assetto organizzativo e le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi nel periodo di vigenza del piano.

2. Il piano, in particolare, contiene l'indicazione dei seguenti elementi minimi:

a) livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni assistenziali;

- b) modalità di funzionamento dei servizi;
- c) piano della didattica universitaria, e dei programmi di formazione di competenza aziendale;
- d) modalità di integrazione dell'attività assistenziale con quelle didattiche e di ricerca;
- e) grado di sviluppo della gestione budgetaria;
- f) grado di sviluppo della contabilità analitica e del controllo di gestione;
- g) programmi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale;
- h) modalità di esercizio della libera professione;
- i) sistema per la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti.

3.1. La formulazione del piano triennale di attività avviene utilizzando il metodo budgetario, basato sulla valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

3.2. Il piano in questione, per singolo esercizio di applicazione, deve trovare piena rispondenza, anche in termini di risultato economico programmato, nel Bilancio di Previsione annuale, da adottarsi ai sensi dell'art. 25 del Decreto legislativo n. 118 del 2011 da parte della Regione.

4. Il piano triennale di attività viene adottato dal Direttore generale d'intesa con il Rettore entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento.

5. In sede di prima attuazione, il piano è adottato entro 60 giorni dall'attivazione della AOU.

#### **Articolo 17**

##### **(Piani di attività annuale)**

1. Il piano triennale di attività si attua attraverso il piano di attività annuale.

2. Il piano di attività annuale è formulato, al pari del piano triennale, con il metodo budgetario e deve trovare piena corrispondenza nel bilancio economico di previsione annuale della AOU, di cui costituisce un allegato.

3. Il piano annuale è soggetto ad approvazione regionale d'intesa con l'Università limitatamente agli aspetti economico - patrimoniali che la riguardano.

#### **Articolo 18**

##### **(Gestione economico-finanziaria e patrimoniale)**

1. Alla AOU, per quanto non previsto dal presente Protocollo di Intesa, si applicano, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, le disposizioni previste in materia per le Aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. In particolare, la AOU è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni regionali in materia di monitoraggio e controllo della spesa sanitaria (decreti commissariali, determine direttoriali e dirigenziali, circolari, ecc.).

3. La Regione classifica la AOU nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente Protocollo.

#### **Articolo 19**

##### **(Modalità di finanziamento delle Aziende ospedaliere universitarie)**

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalla AOU concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dalla Regione.

2. Le risorse messe a disposizione dalla Regione comprendono:

- a) il corrispettivo delle prestazioni prodotte, secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza specialistica ambulatoriale, in conformità al vigente sistema tariffario della Regione Lazio e nei limiti dei volumi ottimali di attività erogabili;
- b) il finanziamento delle funzioni remunerate a costo standard ex art. 8sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992;
- c) gli ulteriori finanziamenti specifici per i centri di riferimento regionale e gli HUB ovvero altre attività assegnate dalla Regione;
- d) ulteriori finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra Regione e Università;
- e) l'assunzione dei disavanzi programmati ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 21.

3. Alla AOU, classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale, la Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca nella misura del 7%, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, applicata sui valori finanziari di cui alla lettera a) del precedente comma, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario.

4.1. Con il presente atto sono confermati i rapporti convenzionali in essere, indicati nell'Allegato A, per i quali

Regione e Università si impegnano a concludere, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente Protocollo, apposita attività ricognitiva al fine di verificarne i contenuti, le modalità di attuazione e la compatibilità con le esigenze di programmazione regionale, onde confermarne o meno l'opportunità di prosecuzione.

4.2. L'attivazione presso la AOU di strutture idonee ad ospitare i percorsi didattico/formativi universitari, attualmente oggetto di convenzioni esterne, comporta la cessazione immediata delle dette convenzioni alla loro naturale scadenza in esito all'attività di cui al punto che precede.

4.3. La presenza di personale universitario presso le strutture esterne pubbliche e private convenzionate non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché le strutture stesse non potranno vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque della maggiorazione tariffaria. Resta fermo quanto previsto dall'Accordo Stato regioni del 2 febbraio 2017 rep. Atti 5/CSR.

5. L'Università partecipa al finanziamento della AOU mediante:

- a) l'apporto dei beni immobili su cui insiste la struttura del Policlinico Tor Vergata e di tutti i beni mobili e attrezzature, con vincolo di destinazione ad attività assistenziale o ad altri usi istituzionali, in termini di uso gratuito ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 517 del 1999;
- b) l'apporto di personale docente e non docente, secondo le modalità definite nel presente protocollo;
- d) ogni altra risorsa utilizzata per le attività integrate.

6.1. Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario inserito nelle attività assistenziali della AOU, per la parte concernente il trattamento fondamentale, devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'Università ed evidenziati nell'atto di bilancio.

6.2. Al fine di garantire la corretta evidenza nel bilancio dell'Università, il Rettore trasmette al Direttore Generale il rendiconto analitico degli oneri sostenuti entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza.

7. Il personale universitario strutturato rimane in carico all'Università per l'importo relativo alla categoria di provenienza e costituisce parte del contributo dell'Università alla gestione della AOU.

8. Gli oneri sostenuti dalla AOU e dalle altre strutture di cui all'Allegato A, per le attività di didattica dei corsi di laurea di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 24 maggio 2001 e di ricerca non d'interesse assistenziale, devono essere rilevati nell'analisi finanziaria ed economica delle aziende, evidenziati nei rispettivi bilanci, e devono essere rimborsati dall'Università alla stessa AOU e alle altre strutture di cui all'Allegato A, con le modalità previste nei successivi commi.

9. Università e AOU verificano congiuntamente gli spazi dedicati ad esclusiva attività di ricerca non di interesse sanitario o di didattica per i Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, i cui oneri siano sostenuti dall'AOU; per tali spazi, ove presenti, l'Università corrisponderà un contributo di funzionamento fissato nella misura massima del 10%, con riferimento alle seguenti voci esemplificative: energia elettrica, riscaldamento, rifiuti/nettezza urbana e pulizia, vigilanza etc.. la cui sostanziale entità verrà determinata dall'Università e l'AOU, entro e non oltre 4 mesi dalla stipula del presente Protocollo di Intesa tenendo conto dell'utilizzo orario degli spazi e del costo standard, determinato secondo ricerca di mercato ovvero sulla base tariffe di riferimento individuate dalla CONSIP. Le Parti si impegnano a definire o ad aggiornare, con apposito protocollo, tutte le voci di spesa.

#### **Articolo 20 (Flussi Informativi)**

1. La AOU e le altre strutture di cui all'Allegato A sono tenute ad inviare i flussi informativi secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli enti del S.S.N. e per le Aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio.

#### **Articolo 21 (Risultati di gestione)**

1. Per quanto riguarda i rapporti economici, i risultati di gestione, la partecipazione agli stessi e i piani di rientro si fa specifico riferimento al decreto legislativo n. 517 del 1999 ed al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001.

2. In caso di risultati negativi nella gestione della AOU, rispetto al budget concordato con la Regione, ferma restando la verifica e la valutazione della responsabilità del Direttore Generale ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e del presente Protocollo, la Regione e l'Università concordano apposito piano triennale di rientro - da coordinare con i piani di cui agli articoli 16 e 17 e da verificare e monitorare ogni anno con

eventuale relativa rimodulazione - contenente anche misure di riorganizzazione delle strutture a direzione universitaria nonché delle strutture a direzione ospedaliera ove esistenti, tenuto conto anche delle indicazioni dell'organo di indirizzo, ovvero eventuali riduzioni delle stesse, con le connesse eventuali conseguenze sulla consistenza della dotazione organica del personale universitario, nonché eventuali revisioni delle quote percentuali di cui all'articolo 19 correlate ai maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.

3.1. Al riguardo, la Regione e l'Università convengono che, in via generale e ferma restando l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi e di ulteriori indicazioni normative in materia di gestione dei disavanzi degli Enti del Servizio sanitario nazionale, in caso di risultato negativo di gestione non superiore al 10% del valore della produzione iscritta nel bilancio di riferimento, il Direttore generale propone un'apposita programmazione di riequilibrio economico, tesa al pareggio di bilancio, nell'ambito del piano di attività annuale, di cui al precedente articolo 17, da sottoporre alla Regione per la relativa approvazione, previa acquisizione del parere del Rettore, contenente le necessarie misure di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa, funzionali a ricondurre in equilibrio il risultato di gestione entro l'esercizio successivo.

3.2. In caso di risultato negativo di gestione che si manifesti per due esercizi consecutivi, ovvero che ecceda il 10% della produzione iscritta nel bilancio di riferimento, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di rientro dai disavanzi sopra richiamate.

4. I risultati positivi di gestione, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali risultati negativi riferibili ad esercizi precedenti, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di interesse assistenziale finalizzati alla ricerca ed allo sviluppo della qualità delle prestazioni, fermo restando quanto al riguardo specificamente disposto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

5. I bilanci di previsione relativi a ciascun esercizio, adottati ai sensi del Decreto legislativo n. 118 del 2011, recepiscono i contenuti dei piani e della programmazione di rientro, di cui ai precedenti commi, ivi incluso il limite di disavanzo stabilito dai medesimi.

6. Entro 180 (centottanta) giorni dal primo insediamento, il Direttore generale adotta la situazione economico-patrimoniale aggiornata all'epoca dell'attivazione della AOU, per finalità di censimento delle attività e passività esistenti in capo alla Fondazione e all'Azienda e trasferte alla AOU a seguito dell'avvenuta estinzione di tali enti.

7. L'eventuale disavanzo risultante da tale situazione economica è assunto dalla Regione in conformità alla disciplina vigente.

## **CAPO VII**

### **FORMAZIONE E RICERCA**

#### **Articolo 22**

##### **(Attività di ricerca biomedica e sanitaria)**

1.1. La Regione concorda con l'Università la definizione e l'attuazione di progetti di ricerca finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché nuovi modelli organizzativi e formativi.

1.2. Con specifici protocolli esecutivi verranno individuate le priorità e i progetti da attivare nell'ambito dei rispettivi impegni economici, fatta salva la necessaria afferenza delle sperimentazioni cliniche alla specificità dell'Azienda.

2.1. Regione ed Università considerano come interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, anche come elemento di continuo miglioramento delle conoscenze applicabili alla pratica medica.

2.2. La Regione si impegna a far accedere la Facoltà ai fondi a tal fine stanziati dalla Regione stessa e a promuovere e favorire l'accesso ai Fondi destinati all'attività di ricerca da parte del Ministero della Salute e da istituzioni pubbliche e private.

2.3. La Regione e l'Università, anche al fine di consentire che le attività di ricerca rispondano al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio sanitario regionale, stipulano accordi in materia di ricerca sanitaria.

#### **Articolo 23**

##### **(Attività formativa per le professioni sanitarie e per le specialità mediche)**

1. La disciplina riguardante la rete formativa relativa sia ai Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie che alle Scuole di Specializzazione è rimessa, per quanto concerne specificamente l'individuazione delle strutture e dei

servizi assistenziali ad essa funzionali, alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 2 del presente atto, cui si fa rinvio.

2. La Regione e l'Università prendono atto del fatto che l'integrazione fra la funzione formativa e di ricerca e l'attività assistenziale comprende, oltre alla formazione di base pre-lauream del medico, dello specialista, l'educazione continua in medicina, la formazione delle professioni sanitarie prevista dal decreto M.U.R.S.T. del 2 aprile 2001 modificato e integrato dalla disciplina vigente, nonché lo sviluppo di innovazioni scientifiche in campo clinico e di organizzazione sanitaria.

3. Regione e Università, tenuto conto che il diploma di specializzazione costituisce requisito per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 517 del 1999 e dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5.4.1993, concordano che tale formazione sia finalizzata in via prioritaria al conseguimento di requisiti professionali ed esperienziali adeguati alle necessità sanitarie della popolazione. Resta fermo quanto previsto dalla normativa speciale in materia (es. DL 18/2020 e s.m.i.)

4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo e dal già richiamato articolo 5 del presente Protocollo, la Regione e l'Università stipulano specifiche intese per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto legislativo n. 502 del 1992 e ss.mm.ii. sulla base dei seguenti principi:

a) viene concordato tra Università e Regione quali strutture siano idonee a costituire la rete formativa sia per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie che per le Scuole di Specializzazione; resta inteso che (1) relativamente alle Scuole di Specializzazione, il far parte delle rete implica l'impegno a consentire agli specializzandi l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività; (2) il far parte della rete formativa non implica alcun onere per l'Università, se non il corrispettivo economico dovuto agli specializzandi; (3) la AOU e le altre strutture della rete formativa di cui al precedente art. 5, comma 2 e i relativi presidi facenti parte della medesima rete sono responsabili della corretta applicazione delle norme relative alla sicurezza e prevenzione delle malattie trasmissibili;

b) le strutture facenti parte della rete formativa si impegnano a consentire anche al personale universitario non strutturato (dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti, etc.) di prestare attività sanitaria nei limiti del progetto di didattica e/o ricerca; con successivo regolamento, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Intesa, saranno definite le modalità operative di gestione del citato personale universitario;

c) il fabbisogno formativo è definito dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale sulla base delle esigenze di formazione rilevate dalla Regione, acquisito il parere dell'Università;

d) deve essere garantito l'accesso in sovrannumero alla formazione specialistica ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, anche per far fronte ad eventuali esigenze di utilizzo in mobilità, con priorità per quelle specialità per le quali esistono carenze accertate, secondo quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5 del Decreto legislativo n. 368 del 1999 e s.m.i.;

e) deve essere assicurata la rotazione degli specializzandi tra le strutture della AOU e le strutture pubbliche e private accreditate comprese nella rete formativa, in possesso dei requisiti di idoneità che garantiscono le prioritarie esigenze della formazione e dell'apprendimento della ricerca clinica. Resta inteso che (1) la priorità dell'inserimento nella rete formativa va data alle strutture pubbliche e, successivamente, alle strutture private accreditate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative; (2) l'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento;

f) al personale medico e delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Regionale possono essere attribuiti compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario; il suddetto personale partecipa all'attività didattica in varie vesti, esercitando docenza, tutoraggio ed altre attività formative, in funzione dell'organizzazione della didattica prevista dalle strutture a ciò specificamente preposte dell'Università, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia del S.S.N. e degli specifici accordi tra l'Università e le strutture di riferimento;

g) il Consiglio della singola Scuola programma le attività didattiche anche per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, acquisito per il conferimento della docenza, il nulla osta dell'ente di appartenenza.

5. La Regione può avvalersi dell'Università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica, e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al decreto legislativo n.171 del 2016 e s.m.i.

6. L'Università offre la propria collaborazione per soddisfare le necessità del Servizio Sanitario Regionale, in particolare in quei settori dove le esigenze formative sono più evidenti e laddove la programmazione regionale evidenzierà esigenze particolari comunque correlate all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

7. Regione ed Università convengono altresì sull'importanza fondamentale e sulla necessità della formazione del personale delle professioni sanitarie (es. infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione).

8. La Regione e l'Università, verificata l'indisponibilità di sufficienti sedi per attività formative presso la AOU, individuano, sulla base dei criteri stabiliti nell'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999, altre sedi di attività presso aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, strutture ospedaliere e territoriali delle aziende unità sanitarie locali e, in via subordinata, presso strutture assistenziali private già accreditate, entro i limiti del rapporto contrattuale con esse vigente e senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Regionale e per l'Università.

9. Le strutture individuate ai sensi del comma precedente assicurano la sorveglianza sanitaria agli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e ai medici di formazione specialistica durante l'attività resa presso le loro sedi, avendo cura di fornire le necessarie e dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e sicurezza, anche sulla base della dotazione di personale assegnato.

## **CAPO VIII**

### **PERSONALE**

#### **Articolo 24**

##### **(Personale universitario: professori, ricercatori e figure equiparate)**

1. I professori e i ricercatori universitari, nonché le figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che svolgono attività assistenziale presso la AOU e le strutture di cui all'Allegato A, sono individuati, con apposito provvedimento - periodicamente aggiornato a seguito delle valutazioni di cui al successivo comma 3 - dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, sulla base del possesso dei requisiti professionali e di esperienza, avuto riguardo al settore scientifico-disciplinare di inquadramento e della specializzazione disciplinare posseduta.

2. Con lo stesso provvedimento è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti integrati, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare d'inquadramento, la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del dipartimento.

3. I professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori chiamati dai competenti organi accademici per le esigenze didattico-scientifiche godono dell'attribuzione degli incarichi assistenziali presso la AOU e le strutture di cui all'Allegato A, solo ed esclusivamente nel rispetto della valenza clinica della disciplina, delle esigenze di dotazione organica e della compatibilità di bilancio verificata dalla Regione, anche alla luce di quanto previsto dal vigente Piano di Rientro.

4.1. Ai professori di ruolo di prima fascia, nonché, ove possibile, a quelli di seconda fascia, ai quali non sia possibile conferire la direzione di una unità operativa semplice o complessa, è affidata la responsabilità della gestione di programmi infra o inter-dipartimentali, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, con i criteri e le modalità previste dall'articolo 5 comma 4 del decreto legislativo n. 517 del 1999 per tali categorie di docenti universitari.

4.2. I programmi, di valenza complessa o semplice, affidati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999, di diverso peso economico in relazione alla rilevanza e complessità degli stessi, non possono comunque comportare l'affidamento della stabile e diretta gestione e responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, bensì l'affidamento di linee organizzative di coordinamento funzionale - a carattere necessariamente trasversale rispetto alle "strutture" (complesse o semplici) dipartimentali ed ai rispettivi ambiti disciplinari - di attività assistenziali raggruppate, all'interno del D.A.I. o tra i D.A.I., in base ad obiettivi determinati dalla programmazione aziendale, per specifici motivi di funzionalità organizzativa, di migliore definizione del/i percorso/i assistenziale/i, di specificità scientifica o didattica, di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.

5. Ai professori e ricercatori universitari, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con la AOU, con le strutture di cui all'Allegato A e a quello con i rispettivi Direttori Generali, le norme stabilite per il personale dirigente del S.S.N, nei limiti e agli effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999.

6. L'orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e della programmazione dell'attività didattica e di ricerca e delle necessarie attività assistenziali, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001.



7. L'orario minimo di lavoro dei professori e ricercatori universitari è pari a quello complessivo del personale dirigente del S.S.N., ovverosia n. 38 ore/settimana, di cui almeno n. 28 ore, comprensive delle n. 4 ore per la formazione e/o aggiornamento, dedicate alle attività assistenziali, ed è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e delle necessarie attività assistenziali, tenuto conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché della equa distribuzione degli impegni di lavoro.
8. La rilevazione e il computo delle 28 ore di cui sopra e, comunque, per i dirigenti di struttura complessa della presenza correlata al raggiungimento degli obiettivi, avviene sulla base delle medesime modalità previste per il personale dirigenziale del S.S.N. tenuto conto delle peculiarità ed esigenze della ricerca e della didattica.
9. Nella determinazione della dotazione organica si tiene conto del suddetto impegno orario al fine di garantire turni di servizio e di guardia.
10. L'attività libero professionale *intra moenia* non concorre al computo dell'impegno dell'orario complessivo.
11. L'organizzazione e la valutazione delle attività formative è regolamentata dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia in accordo con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
12. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale risponde al Direttore Generale, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 14 del decreto legislativo n. 517 del 1999.
13. Il conferimento dell'incarico assistenziale a professori e ricercatori, disciplinato dall'Atto aziendale, avviene a seguito della stipula di un apposito contratto con il Direttore Generale in cui sono indicati, salvo ulteriori contenuti connessi alla specificità dell'incarico, gli elementi essenziali del rapporto di servizio quali:
- a) la durata dell'incarico;
  - b) le funzioni e la responsabilità;
  - c) gli obiettivi dell'incarico, nonché le modalità per la valutazione e la verifica dei risultati e delle attività;
  - d) l'orario di lavoro e l'eventuale esercizio di attività libero-professionale intra-muraria;
  - e) le cause di sospensione e revoca dell'incarico;
  - f) il trattamento economico.
14. Il trattamento aggiuntivo e le indennità comunque denominate di spettanza del personale universitario, di cui al presente Protocollo d'intesa, sono a carico dell'AOU e delle strutture di cui all'Allegato A.

#### **Articolo 25**

##### **(Trattamento economico del personale universitario)**

1. Ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato, nonché alle figure equiparate di cui all'art. 16 della Legge 19 novembre 1990 n. 341, cui siano conferiti compiti didattici, che, previa strutturazione, svolgono attività assistenziale presso la AOU o presso enti convenzionati, spettano i trattamenti economici posti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 517 del 1999 rispettivamente a carico dell'Università e della AOU o delle altre strutture di cui all'Allegato A.
2. I trattamenti economici ex art. 6 del decreto legislativo n. 517 del 1999 per il personale che svolge attività presso le strutture di cui al citato Allegato A sono posti direttamente a carico delle strutture medesime.
3. All'Università compete il pagamento delle seguenti voci:
  - a) Retribuzione lorda (tabellare);
  - b) Indennità Integrativa Speciale;
  - c) Classi e scatti;
  - d) Assegno aggiuntivo di tempo pieno (quando dovuto).
4. Alla AOU o alle altre strutture di cui all'Allegato A, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 517 del 1999, compete, nell'ambito dell'equilibrio economico finanziario dell'AOU:
  - a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico affidati dalla AOU, secondo i criteri stabiliti dal CCNL per il personale della dirigenza del S.S.N., nei limiti delle disponibilità del fondo di riferimento, formato da:
    - (1) retribuzione di posizione parte fissa;
    - (2) retribuzione di posizione variabile aziendale (comprensivo della maggiorazione prevista nel caso di conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento);
  - b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, nei limiti della disponibilità del fondo di riferimento;
  - c) nei limiti della disponibilità del fondo di riferimento, i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità, ecc.);

- d) ove prevista, l'indennità di struttura complessa;
  - e) solo per coloro che hanno optato per l'attività professionale *intramoenia*, l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Sanitaria;
  - f) indennità di specificità medica
5. I trattamenti riconosciuti di cui ai punti precedenti devono essere definiti, in osservanza delle disposizioni normative vigenti, secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dai CCNL di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e ss.mm.ii. e sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale.

#### **Articolo 26 (Dotazione Organica)**

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal Piano di Rientro relativamente agli interventi in materia di assunzioni, la dotazione organica della AOU sarà definita tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 3 del D.P.C.M. 24 maggio 2001, secondo gli indirizzi e i criteri emanati dalla Regione in attuazione di quanto previsto dallo stesso Piano di Rientro e dai relativi Programmi Operativi, anche alla luce della complessiva ridefinizione degli assetti organizzativi oggetto dell'Atto aziendale.
- 2.1. Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, nel rispetto delle prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti e Accordi Nazionali applicabili, adotta la proposta di fabbisogno triennale del personale e la sottopone alla formale approvazione della Regione.
- 2.2. Analoga procedura è adottata per le modifiche del piano dei fabbisogni.
3. Per l'assunzione di nuovo personale trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.
4. Con riferimento al personale operante sia all'interno della Fondazione PTV di Diritto Privato sia all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria PTV, tutti i rapporti di lavoro in essere con la suddetta Fondazione e con la citata Azienda, proseguono, senza soluzione di continuità, e, ove prevista, fino a scadenza naturale del contratto, presso la AOU, fermi restando gli adeguamenti derivanti dalla contrattazione collettiva e/o dall'ordinamento normativo di riferimento, nonché dalle indicazioni regionali in materia tese ad una maggiore omogeneizzazione dei trattamenti economici del personale dei policlinici universitari pubblici della Regione Lazio.
5. Resta inteso che, con riguardo al personale non docente dipendente sia della Fondazione PTV di Diritto Privato sia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria PTV, il trattamento economico complessivo e i relativi oneri economici, già integralmente a carico della Fondazione PTV di Diritto Privato, rimangono a carico della AOU.
6. Per il restante personale non docente strutturato operante sia all'interno della Fondazione PTV di Diritto Privato sia all'interno dell'Azienda universitaria PTV, esercitante attività di supporto assistenziale, spettano i trattamenti economici posti rispettivamente a carico dell'Università e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria PTV dall'articolo 64 e ss. del CCNL comparto Università 2006-2009 e successive modifiche ed integrazioni con le modalità, i limiti e le condizioni indicate dagli stessi articoli, cui si fa integrale rinvio

#### **Articolo 27 (Partecipazione dei dirigenti sanitari del S.S.R. all'attività di didattica)**

1. Fermo restando quanto già previsto in via generale dal precedente articolo 23 in merito alla partecipazione alle attività didattiche universitarie da parte del personale Dirigente e di Comparto del S.S.N. con modalità conformi alle disposizioni dei rispettivi CCNL di riferimento, l'Atto aziendale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 517 del 1999, definisce le modalità e i termini per la partecipazione del suddetto personale del S.S.R. all'attività didattica pre e post laurea, nonché la forma e le modalità di accesso del personale ai fondi di ateneo per l'incentivazione dell'impegno didattico, sulla base dei seguenti criteri:
- a) il personale universitario di qualifica tecnica, amministrativa e sanitaria strutturato nell'AOU può partecipare alle attività didattiche, secondo quanto previsto dall'art. 54 del CCNL 2006-2009 comparto università e dall'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 per il personale genericamente definito come ospedaliero, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Direttore Generale, da adottarsi d'intesa con il Rettore;
  - b) il personale del S.S.R. può partecipare alle attività didattiche, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte della AOU, esercitando docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento delle esigenze didattiche e di quelle assistenziali;
  - c) l'Università e la AOU, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del S.S.R. all'attività didattica in relazione a quanto disposto dai competenti

organi accademici;

d) l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali;

e) lo svolgimento di funzioni di coordinamento e di tirocinio formativo, relativamente alle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione, affidate da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia a personale universitario strutturato o a personale del S.S.R., previo assenso della AOU, è regolato secondo le previsioni dei rispettivi CCNL di riferimento; detta attività fa parte dell'orario di servizio per il personale universitario.

#### **Articolo 28**

##### **(Attività intramoenia)**

1. L'attività libero professionale del personale medico e sanitario non medico dovrà essere garantita nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle linee guida regionali.

### **CAPO IX**

#### **PATRIMONIO, NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Articolo 29**

###### **(Subentro della AOU, estinzione della Fondazione e dell'Azienda e relativo regime transitorio)**

1. La AOU, a far tempo dalla relativa attivazione, subentra ad ogni effetto sostanziale e processuale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo alla Fondazione e all'Azienda, ivi inclusi i rapporti relativi al personale secondo quanto stabilito dal presente protocollo e, in particolare, dal precedente art. 25, fermi restando gli adeguamenti previsti, nonché in tutti i relativi crediti e debiti e situazioni giuridiche presupposte, derivanti e connesse, come già spettanti ai due enti, estinti all'atto dell'attivazione della AOU, nessuna esclusa.

2. In via transitoria, e, pertanto, esclusivamente sino all'attivazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Tor Vergata", la Fondazione e l'Azienda nonché la prosecuzione delle attività continuano ad essere regolate dalle vigenti disposizioni statutarie, organizzative regolamentari ed amministrative.

3. Al fine di garantire la continuità operativa ed organizzativa della governance del Policlinico, gli incarichi e relativi contratti del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della Fondazione e dell'Azienda proseguono sino all'attivazione della AOU.

4. All'atto dell'attivazione della AOU, con contestuale estinzione della Fondazione e dell'Azienda, gli organi sociali e collegiali dei suddetti Enti estinti decadono per effetto della suddetta estinzione, senza alcun diritto.

5. Alla disciplina degli organi della AOU si provvede secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

6. Sul presupposto della piena validità ed attuazione dell'art. 25, comma 4 novies del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, la Regione e l'Università intendono definire tutte le questioni creditorie dell'Università che possono costituire motivo di contenzioso fra Regione, Fondazione, Azienda e Università secondo i termini di cui ai successivi commi.

7. La Regione accetta di riconoscere all'Università la somma di € 15.000.000,00 (euro quindici milioni) stanziata con legge regionale 14/2021 a chiusura delle partite ad oggi in contestazione e delle pretese rivendicate e/o rivendicabili nei suoi confronti, riconoscendosene, pertanto, debitrice.

8. L'Università, a fronte del riconoscimento di cui al precedente comma, condizionatamente all'effettiva percezione degli importi previsti all'art. 25, comma 4 novies del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (la "Condizione"), rinuncia ad azionare qualsiasi pretesa creditoria controversa e tutte quelle che assume di vantare. In particolare:

1) € 109.633.058,77 - rate di ammortamento pregresse dei mutui contratti dall'Università per la costruzione e il completamento dell'immobile che ospita il Policlinico al 31.12.2021;

2) € 1.572.929,83 - fideiussioni e preammortamento mutui contratti per la costruzione e il completamento dell'immobile che ospita il Policlinico al 31.12.2021;

3) € 973.545,58 - Finanziamento posti aggiuntivi personale, borse, ecc.;

4) € 168.855,95 - Manutenzione 2016;

5) € 21.819,45 - Rilascio SCIA (aut. 2260/2016);

6) € 3.045,12 - Attività di verifica del sistema di vulnerabilità (aut. 2319/2017).

9. Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione della presente Intesa e con l'adempimento delle obbligazioni ivi assunte, ferma restando la Condizione di cui al comma precedente, hanno inteso definire ogni questione riguardante i pregressi rapporti e che, pertanto, sempre ferma la Condizione, non avranno null'altro a che pretendere per nessun titolo, ragione o causa dando così piena attuazione alle disposizioni

nazionali di cui all'art. 25, comma 4 novies, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e alle disposizioni regionali di attuazione (L.R. 1/2020 e s.m.i.).

**Articolo 30**  
**(Patrimonio- assegnazione in uso di beni)**

1. La Regione e l'Università assegnano in uso i beni mobili e immobili di loro proprietà o in loro concessione, in uso disciplinato dalla legge, alla AOU, da valutarsi come apporto patrimoniale alla suddetta AOU, ai sensi degli art. 7, comma 1 e art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 517 del 1999 e ss.mm.ii.
2. In particolare, in conformità a quanto previsto nel precedente comma 1, l'Università si impegna ad assegnare in uso alla AOU i seguenti beni:
  - a) i beni mobili di proprietà dell'Università, già concessi in uso alla preesistente Fondazione per l'esercizio delle corrispondenti attività istituzionali, con obbligo di destinazione alle attività di assistenza, didattica e ricerca;
  - b) l'immobile di proprietà dell'Università, già concesso in uso alla preesistente Fondazione per l'esercizio delle corrispondenti attività istituzionali, con obbligo di destinazione alle attività di assistenza, didattica e ricerca.
3. Entro sessanta giorni dalla stipula del presente protocollo il Rettore dell'Università e il Direttore Generale della AOU individuano i beni mobili e immobili di cui al precedente comma in apposito atto ricognitivo, con conclusiva presa d'atto da parte della Regione, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999 e ss.mm.ii.
4. Gli oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni mobili e immobili di cui al precedente comma sono a carico della AOU ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 517 del 1999 e ss.mm.ii.
5. Resta inteso che, alla cessazione della destinazione ad attività assistenziale, il bene rientra nella piena disponibilità dell'Università ex art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 517 del 1999 e ss.mm.ii.

**Articolo 31**  
**(Edilizia Sanitaria)**

1. Regione e Università possono attivare un tavolo permanente tecnico per affrontare le questioni connesse alla ristrutturazione, e/o nuove localizzazioni finalizzate al miglioramento funzionale, strategico e tecnologico della AOU.

**Articolo 32**  
**(Richiamo di norme ed adeguamento a norme)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo di Intesa, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale applicabile, quale anche richiamata nelle premesse, alle disposizioni regionali in tema di sanità e agli altri atti di carattere generale che regolano i rapporti tra Regione e Università.
2. La presente Intesa potrà essere rivista anche a seguito della predisposizione dello schema tipo delle convenzioni cui devono attenersi Università e Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 13 della legge n. 240 del 2010 e s.m.i..

**Articolo 33**  
**(Entrata in vigore e durata)**

1. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, qualora non disdetto da una delle Parti sei mesi prima della scadenza.
2. Dalla data di pubblicazione di cui al precedente comma, il Protocollo di Intesa Regione/Università, stipulato in data 24 novembre 2017, cessa di avere efficacia ed è integralmente sostituito dal presente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Roma, \_\_\_\_\_

**Per l'Università degli Studi di Roma**  
**"Tor Vergata"**  
**Il Rettore**  
(Prof. Orazio Schillaci)

**Per la Regione Lazio**  
**Il Presidente**  
(Dott. Nicola Zingaretti)

## **ALLEGATO A**

Elenco strutture esterne al PTV ospitanti percorsi didattico - scientifici dell'Università ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999:

### **1. AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 2 (ex ASL RM C)**

- UOC Endocrinologia e Malattie del Metabolismo - Ospedale S. Eugenio/CTO
- UOC Ematologia Ospedale - S. Eugenio
- UOC Anatomia Patologica (diventerà UOSD)
- Diagnosi e Cura della psoriasi
- Fisiopatologia Cardiorespiratoria
- Ginecologia (in convezione n. 1 ostetrica presso OSE)

### **2. POLICLINICO CASILINO**

- UOC Chirurgia Plastica
- UOSD Urologia ed Andrologia
- UOS Oculistica
- Ostetricia e Ginecologia

### **3. OSPEDALE GENERALE "SAN GIOVANNI CALIBITA" FATEBENEFRATELLI**

- Area funzionale diabetologia

### **4. I.R.C.C.S SANTA LUCIA**

- Area della NEURORIABILITAZIONE

### **5. I.R.C.C.S BAMBINO GESU'**

- Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero (OPBG)
- Area della Biochimica Clinica I

### **6. FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE SAN PIETRO**

- Area funzionale Odontoiatria

### **7. ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI**

- Area funzionale Odontoiatria Sociale

### **8. AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 6 Frascati**

- Area funzionale Odontoiatria Stomatologia